

## **“AFFIDAMENTO CONDIVISO, BIGENITORIALITÀ E VALUTAZIONE DELLE CAPACITÀ GENITORIALI”\***

di

Paolo Capri

*Presidente AIPG*

*Psicologo, Psicoterapeuta*

*Comitato formazione Albo CTU e Periti*

*Ordine Psicologi del Lazio*

*\*Newsletter AIPG n° 30, anno 2007*

La recente legge sull'affidamento condiviso (8 febbraio 2006 n° 54) sottolinea in primis il concetto di bigenitorialità allargata, intesa come necessità di ampliare la prospettiva di frequentazione e rapporto da parte del minore con entrambi i gruppi familiari (art. 155 c.c., 1° comma: “*Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale*”). Ciò presuppone una sempre maggiore necessità di approfondire le definizioni relative al concetto generico e ancora non ben definito di “capacità genitoriali”.

Questa definizione, non clinica, può diventarlo nel momento in cui tali capacità potrebbero essere messe in discussione non per motivi psicologici, tendenze e orientamenti, ma per difficoltà e disturbi che incidono o potrebbero incidere sulla possibilità di fornire al minore-figlio gli strumenti identificativi, interni ed esterni all'Io, per lo sviluppo della personalità.

Proprio il tema della capacità genitoriale viene maggiormente richiamato dall'applicazione della nuova legge, in quanto si sta assistendo a situazioni in cui il genitore affidatario in modo esclusivo, per difendere il proprio ruolo, giuridico prima ancora che psicologico, trasmette il dubbio sulla possibilità che l'altro genitore possa essere negativo per il minore, prendendo spunto dall'art. 155-bis della stessa legge, in cui si afferma la necessità dell'affidamento esclusivo allorché “*Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore*”.

Dunque, a fronte di una conflittualità al momento non diminuita, interviene soprattutto la necessità di definire il concetto di capacità genitoriali, per poter valutare, al di là della psicopatologia conclamata, quando è possibile che un genitore non agisca direttamente a favore del figlio, ma anzi possa procurargli difficoltà, problemi e, infine, disturbi di natura psicopatologica a carico dell'Io.

Per fare ciò, il primo passo dovrebbe riguardare una metodologia condivisa e corretta nell'affrontare questo tipo di valutazione, in questo caso si potrebbe fare riferimento alle *Linee Guida Deontologiche per lo psicologo forense*; infatti, l'art. 6 esplicita che “***Nell'espletamento delle sue funzioni lo psicologo forense utilizza metodologie scientificamente affidabili. Nei processi per la custodia dei figli la tecnica peritale è improntata quanto più possibile al rilevamento di elementi provenienti sia dai soggetti stessi sia dall'osservazione dell'interazione dei soggetti tra di loro***”

Dunque, lo psicologo forense è tenuto ad utilizzare metodologie scientificamente affidabili - in senso clinico-forense - e ciò sembra particolarmente importante per ridurre gli aspetti soggettivi e non riconosciuti dalla comunità scientifica dei metodi utilizzati in ambito forense. Implicitamente (Carta di Noto art. 1) viene anche richiesto di rendere espliciti i modelli teorici di riferimento utilizzati, per consentire un libero confronto e per rendere valide le proprie analisi, interpretazioni e diagnosi.

E' tenuto anche a rispettare la *tecnica peritale*, ovvero cercando di ottenere elementi utili per lo scopo della consulenza sia attraverso l'esame di personalità classico individuale, sia attraverso valutazioni dedotte dalle dinamiche di relazione, confrontando ed integrando i risultati ottenuti dalle due tecniche d'osservazione.

La metodologia d'intervento deve essere, dunque, specificata; per quanto riguarda gli elementi dedotti dall'osservazione individuale dovrebbe essere approfondita la preparazione per effettuare l'esame di personalità classico (anamnesi, colloqui, test), mentre per le valutazioni inerenti le relazionali fra i componenti della famiglia si dovrebbe privilegiare una specifica preparazione rispetto le dinamiche

familiari, nonché una conoscenza approfondita della psicologia dell'età evolutiva e adolescenziale per l'analisi psicologico-evolutiva dei minori.

Per questo tipo particolare di consulenza tecnica, la prassi consolidata metodologica è quella completa dell'osservazione individuale e di gruppo, in questo modo potranno essere osservati i comportamenti e i vissuti delle figure genitoriali, le capacità affettive e relazionali, l'empatia, ma anche eventuali difficoltà di interazione con il minore.

Sono previste le seguenti fasi di osservazione:

- 1) Studio del caso attraverso la lettura e l'analisi del fascicolo processuale, per valutare la presenza di eventuali diagnosi psicopatologiche.
- 2) Stabilire un programma peritale con i consulenti di parte, se presenti (per es. date, informazioni su come si intende procedere nelle valutazioni).
- 3) Acquisizione di notizie tramite i consulenti di parte, se presenti.
- 4) Incontri individuali (anamnesi e colloquio clinico) con i due genitori con lo scopo di: esplorare le motivazioni all'azione legale; esplorare le motivazioni alla richiesta di affidamento; valutare lo psichismo del soggetto, il suo vissuto verso l'altro genitore e verso il figlio.
- 5) Incontri congiunti con la coppia genitoriale con lo scopo di: analizzare le loro dinamiche di relazione e le interazioni che intercorrono; eventuali anticipazioni delle conclusioni raggiunte.
- 6) Incontri individuali con il minore con lo scopo di: valutare il grado e il livello di maturazione e di sviluppo cognitivo e affettivo; analizzare i vissuti del minore nei riguardi delle figure di riferimento; valutare la disponibilità verso entrambi i genitori; analizzare i perché di una eventuale scelta rispetto al tipo di affidamento.
- 7) Incontri genitore (entrambi individualmente) - figlio, con l'obiettivo di analizzare e valutare le dinamiche della loro relazione e le modalità comportamentali-reattive del minore, ma anche per valutare l'approccio psicologico del genitore verso il figlio.
- 8) Test individuali di personalità e proiettivi ai genitori e al minore, per valutare negli adulti la personalità, le relazioni oggettuali e le capacità affettive, nei minori lo sviluppo dell'Io e l'evoluzione della personalità.
- 9) Incontro con genitori e figlio, se possibile, con lo scopo di analizzare e valutare le loro dinamiche di relazione e il posizionamento affettivo e comportamentale del minore. Tale osservazione con il nucleo familiare originario al completo, utile per un'osservazione finale il più esaustiva possibile, può essere effettuata soltanto in casi di bassa conflittualità, rari peraltro in questi contesti.
- 10) Visite domiciliari presso le abitazioni dei genitori, alla presenza di tutte le persone che vivono nella casa, con lo scopo di osservare e valutare l'ambiente di vita, il contesto sociale e culturale, ma anche analizzare e valutare la disposizione della casa, osservare la stanza del minore, i suoi spazi fisici e psicologici, l'eventuale presenza di giochi, analizzare le dinamiche che intercorrono tra le persone che la abitano.
- 11) Incontri con altre figure significative per il minore (nonni, zii, sorelle e fratelli maggiorenni, fratellastri, nuovi partner dei genitori, collaboratori familiari, ecc.), con eventuale raccolta anamnestica, effettuazione di colloqui clinici e somministrazione di test psicologici.

Fondamentale, come valutazione delle capacità genitoriali, in senso diagnostico e prognostico, la possibilità di individuare le risorse psicologiche interne alla famiglia e ai suoi componenti singoli, per poter suggerire modalità di affidamento adatte alla specifica situazione, in riferimento ai rapporti e alle relazioni fra i componenti del nucleo familiare.

Ciò si spiega con la necessità di privilegiare sempre l'interesse esclusivo dei minori (art. 155 c.c.) e quindi l'opportunità per gli stessi di poter avere rapporti sufficientemente equilibrati e adeguati.

Cercando di definire meglio le problematiche e le difficoltà, si potrebbero sintetizzare nel modo seguente alcuni tratti che incidono negativamente sulla valutazione della capacità genitoriale:

- a) presenza di psicopatologia.
- b) incidenza dell'eventuale psicopatologia sugli aspetti emotivo-affettivi della relazione genitore-figlio.
- c) presenza di comportamenti devianti o criminali (alcolismo, tossicomanie, ecc.), con coinvolgimento anche parziale e ridotto del minore.
- d) inadeguato "stile di vita", con messaggi ed esempi legati a valori negativi.
- e) compensazioni adottate inadeguate.
- f) vissuti negativi nei confronti del figlio.
- g) vissuti di ostilità nei riguardi dell'altro genitore, con eventuali rancori espressi o inespressi.

h) indisponibilità di un genitore verso l'altro e, soprattutto la trasmissione di un'immagine negativa dell'altro genitore al figlio, non favorendone i rapporti.

Rientrano in pieno nella valutazione delle capacità genitoriali le modalità con cui un genitore condiziona o programma la vita del figlio, per ottenere uno scopo, la distruzione dell'altro genitore nelle

sue funzioni genitoriali. Siamo nell'ambito della PAS, della Sindrome di Alienazione Genitoriale, un disturbo che si presenta quasi esclusivamente nel contesto conflittuale delle contese per l'affidamento dei figli. Tale sindrome viene così definita da Gardner (1985) per spiegare come un "*genitore (alienatore) attiva un programma di denigrazione contro l'altro genitore (alienato)*", per raggiungere l'obiettivo dell'affidamento e della custodia esclusiva del figlio. Senza entrare nel merito della PAS, è importante riconoscere la grave incidenza che ha sul genitore programmatore tale comportamento, è considerato infatti uno dei criteri negativi di maggiore gravità rispetto la capacità genitoriale.

Queste brevi note sulle capacità genitoriali sono da considerare come un semplice aspetto introduttivo su un tema complesso e difficile, in cui la letteratura di riferimento risulta scarna e non definita. Andrebbero sviluppati studi e ricerche, approfondimenti che potrebbero aiutare il clinico-forense sia nell'ambito civile, affidamento e adozioni, sia nel contesto penale, in riferimento ai reati connessi ad esempio alle condotte genitoriali relative a chi "*elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile che concerne l'affidamento di minori o di altre persone incapaci*" (art. 388 c.p.) o, anche, al reato di sottrazione di "*un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la potestà genitoriale*" (art. 574 c.p.).

Tutti temi legati all'attività di consulenza, che richiamano a loro volta altre opportunità di intervento o verifica, come la mediazione familiare, la metodologia psicologica, il codice deontologico dello psicologo forense, la differenziazione nell'approccio di osservazione e valutazione adulti e minore.